

SENATO DELLA REPUBBLICA
— VI LEGISLATURA —

(N. 1965)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUMOR)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GUI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1975

Approvazione ed esecuzione della Convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Oggetto della Convenzione in esame — elaborata dalla « Commission Internationale de l'Etat Civil », cui l'Italia da tempo aderisce unitamente ad altri nove Stati europei — è la legittimazione per susseguente matrimonio: restano, quindi, al di fuori della normativa le altre forme di legittimazione (ad esempio: decreto) in cui manchi il matrimonio dei genitori.

La Convenzione si propone un duplice obiettivo: da una parte (titolo primo, articoli da 1 a 6), stabilisce per gli Stati contraenti comuni regole di collegamento per la determinazione della legge applicabile ai fini

della validità della legittimazione e, dall'altra (titolo secondo, articoli da 7 a 9) indica gli adempimenti spettanti alle autorità competenti dello Stato in cui si è verificata la legittimazione per facilitare la relativa annotazione in margine agli atti di nascita formati o trascritti in uno Stato diverso.

Vengono, infine, stabiliti (titolo terzo, articoli da 10 a 17) gli adempimenti e le modalità necessari all'entrata in vigore dell'accordo, nonchè la facoltà, per gli Stati contraenti, di applicare solo parte delle relative disposizioni.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'adesione dei singoli Stati — nella sistematica adottata dalla Convenzione — può essere infatti limitata ai titoli secondo e terzo; questa facoltà di adesione parziale, cui il Governo italiano ha ritenuto di far ricorso con formale dichiarazione all'atto della firma, mira ad ampliare il numero degli Stati contraenti, consentendo l'approvazione delle norme della Convenzione concernenti gli adempimenti formali anche da parte degli Stati che non possono accoglierne le regole di diritto internazionale privato contenute nel titolo primo.

Va, al riguardo, subito rilevato che l'articolo 1, facendo dipendere il riconoscimento della legittimazione (e la validità del matrimonio) in uno Stato contraente dalla sua conformità o meno alla legge nazionale del padre o della madre, stabilisce una regola di conflitto che concreta, in materia, una norma uniforme di diritto internazionale privato: regola comune agli Stati contraenti — salvo la facoltà di adesione limitata di cui sopra — ed applicabile anche nei confronti delle legittimazioni regolate dalle leggi di Stati terzi (articolo 5).

La Convenzione, invero — ed in particolare la regola dell'articolo 1 — si applica non solo se il padre, la madre o il figlio sono cittadini di uno Stato contraente, ma anche se sono cittadini di uno Stato terzo. Una legittimazione, quindi, sfuggirà alle regole della Convenzione solo se sarà completamente estranea allo Stato contraente, non avendo con questo alcun collegamento personale (nascita, matrimonio), o territoriale (domicilio, residenza): in tal caso lo Stato contraente interessato al riconoscimento della legittimazione applicherà le proprie regole di conflitto per determinare la validità e l'efficacia di tale legittimazione.

Va, inoltre, precisato che la « legge nazionale » del padre o della madre — assunta dall'articolo 1 a regola necessaria e sufficiente per la validità della legittimazione — non è solo quella interna dello Stato di appartenenza del genitore, ma anche la regola di diritto internazionale privato di tale Stato.

Alla regola generale dell'articolo 1, fanno seguito una serie di correttivi che ne ren-

dono possibile la limitazione: in casi netamente determinati (articoli 2 e 3) ogni Stato contraente, all'atto della firma della Convenzione o della notifica della sua entrata in vigore o dell'adesione, ha la possibilità di « riservarsi il diritto di non ammettere la legittimazione » in uno o più dei casi indicati, alla condizione — beninteso — che la legge interna di tale Stato contenga una corrispondente limitazione in materia di legittimazione.

Come già indicato, l'adesione da parte dello Stato italiano alla Convenzione in questione è stata limitata — utilizzando la facoltà di riserva prevista dall'articolo 13 — ai soli titoli secondo e terzo, i quali, oltre ad essere del tutto indipendenti dal primo, non presentano alcun motivo di contrasto col nostro diritto positivo. A tale determinazione il Governo italiano è pervenuto al fine di evitare che possano verificarsi — nella concreta applicazione della Convenzione — eventuali dubbi interpretativi in relazione, particolarmente, agli articoli 17 e seguenti delle disposizioni sulla legge in generale.

Invero, il sistema risultante dai primi tre articoli della Convenzione, organicamente considerato, propone all'attenzione dell'interprete il problema della legge regolatrice della legittimazione: è noto come la questione abbia ricevuto — in conseguenza della diversa qualificazione attribuita all'istituto — soluzioni differenti, facendosi da taliuni ricorso alla legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia (articolo 17 disp. prel.), e cioè alle leggi nazionali delle persone nei cui confronti opera la legittimazione (leggi applicate contemporaneamente, se diverse) e ritenendosi da altri, viceversa, applicabile la legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli (art. 20 disp. prel.) e cioè, versandosi in materia di legittimazione per susseguente matrimonio, la legge nazionale del padre. La particolare disciplina adottata dall'articolo 1 della Convenzione potrebbe — quindi — essere considerata non conforme al vigente ordinamento italiano e la sua approvazione — comunque — non opportuna per la rilevata incidenza sulle citate norme di portata generale.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È sfato — pertanto — nell'attuale fase di evoluzione del diritto di famiglia — ritenuto preferibile limitare l'adesione del nostro Paese alla sola parte della Convenzione avente natura tecnica e finalità pratiche.

Le norme di questa seconda parte della Convenzione hanno una notevole utilità pratica e riguardano in concreto i casi in cui il luogo di celebrazione del matrimonio e quello della nascita del figlio legittimato siano situati in due diversi Stati contraenti: l'ufficiale di stato civile (o la competente autorità) del luogo di celebrazione del matrimonio dovrà, a norma dell'articolo 7, inviare sistematicamente all'ufficiale di stato civile (o alla autorità competente) del luogo di formazione o di trascrizione dell'atto di nascita, una comunicazione redatta su apposito formulario plurilingue (secondo un modello allegato alla Convenzione) e contenente i dati essenziali relativi alla legittimazione.

La valutazione dei dati trasmessi col formulario sarà effettuata, ai fini delle conseguenti, eventuali annotazioni a margine dell'atto di nascita, tenendo conto degli impegni assunti con la Convenzione: ove questi

siano limitati, come già accennato, alla semplice comunicazione — esclusa ogni accettazione dei principi contenuti nella prima parte della Convenzione — la valutazione degli elementi comunicati col formulario, ed integrati dalla prevista trasmissione dei documenti del caso, sarà compiuta alla stregua delle norme vigenti. I documenti predetti, allegati appunto allo scopo di facilitare il controllo della validità della legittimazione, comprenderanno principalmente l'estratto dell'atto di matrimonio e gli altri documenti connessi (atti di nascita degli sposi, eventuali atti di riconoscimento del figlio da legittimare, certificato di cittadinanza, eccetera).

Va — infine — accennato alla disposizione di cui all'articolo 8: gli estratti per riassunto degli atti di nascita di un figlio legittimato dovranno essere redatti come se riguardassero un figlio legittimo, senza cioè contenere alcuna indicazione relativa all'avvenuta legittimazione. Il principio, che ovviamente non concerne gli estratti per copia integrale, è già in vigore nel nostro ordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la Convenzione sulla legittimazione per matrimonio, adottata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Roma il 10 settembre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

CONVENTION SUR LA LEGITIMATION PAR MARIAGE

Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil, désireux de favoriser par l'adoption de règles uniformes la légitimation des enfants naturels ainsi que la reconnaissance et la publicité des légitimations intervenues à l'étranger, sont convenus des dispositions suivantes:

TITRE PREMIER

Article premier

Lorsque, selon les dispositions de droit interne de la loi nationale du père ou de la mère, le mariage de ceux-ci a pour conséquence la légitimation d'un enfant naturel, cette légitimation est valable dans les Etats contractants.

Cette règle s'applique tant aux légitimations résultant de la seule célébration du mariage qu'aux légitimations constatées ultérieurement par une décision judiciaire.

Article 2

Toutefois lors de la signature, de la notification prévue à l'article 11 ou de l'adhésion, chaque Etat contractant pourra se réservé le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable:

- a) si il est établi que l'enfant n'est pas né de ceux qui l'ont légitimé;
- b) si sa loi ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur son territoire;
- c) si sa loi ne reconnaît pas la validité du mariage de son ressortissant;
- d) ou si l'enfant né d'un de ses ressortissants est adultérin à l'égard de celui-ci.

Ce droit ne pourra pas être exercé dans le cas où la loi interne de cet Etat n'interdirait pas une telle légitimation.

Article 3

La validité d'une légitimation conforme aux dispositions de droit interne de la loi nationale du père ou de la mère ne peut être déniée, même au nom de l'ordre public, dans d'autres conditions que celles prévues à l'article 2.

Article 4

Les décisions intervenues dans les litiges engagés en application de l'article 2 ne peuvent être invoquées que sur le territoire de l'Etat contractant où elles ont été rendues.

Article 5

Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'égard de tous les Etats, mêmes non-contratc-tants. Elles ne mettent pas obstacle à l'application des règles en vigueur dans les Etats contrac-tants qui seraient plus favorables à la légitimation.

Article 6

Lorsque l'acte de naissance de l'enfant a été dressé ou transcrit par l'officier de l'état civil de l'un des Etats contractants, cet officier mentionne la légitimation dans ses registres après qu'il aura été vérifié par lui-même ou par l'autorité dont il dépend, que les conditions prévues par la présente Convention sont remplies.

Cette inscription ne peut être subordonnée à aucune procédure judiciaire préalable de recon-naissance. Il en est ainsi alors même qu'ils s'agirait d'une légitimation constatée après mariage par décision judiciaire.

TITRE II**Article 7**

Lorsqu'un mariage a été célébré dans l'un des Etats contractants et que les époux ont déclaré qu'ils avaient un ou des enfants communs dont l'acte de naissance a été dressé ou transcrit sur le territoire d'un autre Etat contractant, l'officier de l'état civil du lieu du mariage, ou toute autre autorité compétente, adresse directement, ou par la voie diplomatique, à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de naissance a été dressé ou transcrit un avis en vue de la mention de la légitimation qui pourrait résulter de ce mariage. A cet avis sont jointes les pièces justificatives dont il dispose. Quand la légitimation a été constatée après mariage par une décision judiciaire, l'avis est transmis à la diligence du ministère public ou de toute autre autorité publique compétente.

Les avis sont rédigés selon une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la présente Con-vention. Ces avis ainsi que les pièces jointes sont dispensés de toute légalisation sur les territoires respectifs des Etats contractants.

Article 8

Les extraits de l'acte de naissance d'un enfant légitimé doivent être établis comme s'ils con-cernaient un enfant légitime, sans faire apparaître la légitimation.

Article 9

L'application du présent Titre n'est pas limitée aux ressortissants des Etats contractants.

TITRE III**Article 10**

Au sens de la présente Convention il faut entendre par loi nationale d'une personne, la loi de l'Etat dont elle est ressortissante ou, s'il s'agit d'un réfugié ou d'un apatride, celle qui régit son statut personnel.

Pour l'application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d'un Etat les réfu-giés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit Etat.

Article 11

Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.

Article 12

La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux Etats ayant accompli cette formalité.

Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.

Article 13

Chaque Etat pourra, lors de la signature, de la notification ou de l'adhésion, déclarer qu'il ne s'engage pas à appliquer les dispositions du Titre premier de la présente Convention.

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 1^{er} du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, qu'il s'engage également à appliquer les dispositions du Titre premier de la présente Convention.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Article 14

Les réserves visées à l'article 2 peuvent être retirées totalement ou partiellement à tout moment. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.

Article 15

La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.

Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Article 16

Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'Etat Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 17

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification prévue à l'article 11 ou de l'adhésion.

La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.

EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Rome, le 10 septembre 1970, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Pour la République Fédérale d'Allemagne :

La République fédérale d'Allemagne déclare, aux termes de l'article 2, alinéas *a*) et *b*), qu'elle se réserve le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable:

- a)* s'il est établi que l'enfant n'est pas né de ceux qui l'ont légitimé, mais seulement dans les cas où l'absence de filiation est constatée soit par une décision judiciaire allemande, soit par une décision judiciaire étrangère susceptible d'être reconnue en Allemagne;
- b)* si, selon la loi allemande, le mariage du ressortissant allemand est inexistant.

MURAD FERID

Pour la République d'Autriche :

La République d'Autriche déclare aux termes de l'article 2 — sauf d'autres réserves éventuelles au moment de la notification prévue à l'article 11 — se réserver le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable s'il est établi que l'enfant n'est pas né de ceux qui l'ont legitimé.

FRITZ SCHWIND

Pour le Royaume de Belgique :

FRANÇOIS XAVIER VAN DER STRATEN WAILLET

Pour la République Française :

GUY DELTEL

Pour le Royaume de Grèce :

Le Royaume de Grèce déclare, aux termes de l'article 2, qu'il se réserve le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable:

- a) s'il est établi que l'enfant n'est pas né de ceux qui l'ont legitimé;
- b) si la loi grecque ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur le territoire grec;
- c) si la loi grecque ne reconnaît pas la validité du mariage célébré par un ressortissant grec.

ELLI KRISPI-NIKOLETOPOULOU

Pour la République Italienne :

La République Italienne déclare, aux termes de l'article 13, qu'elle ne s'engage pas à appliquer les dispositions du Titre premier de la présente Convention.

UGO CALDARERA

Pour le Grand-Duché de Luxembourg :

Le Grand-Duché de Luxembourg déclare aux termes de l'article 13 qu'il ne s'engage pas à appliquer les dispositions du Titre premier de la présente Convention.

HENRI DELVAUX

Pour le Royaume des Pays-Bas :

En ce qui concerne le Royaume des Pays Bas, les termes « Territoire métropolitain » et « Territoires extramétropolitains », utilisés dans le texte de la Convention, signifient, vu l'égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, « Territoire européen » et « Territoires non-européens ».

K. M. J. VAN SASSE VAN YSSELT

Pour la Confédération Suisse :

La Confédération Suisse déclare, en application de l'article 2, qu'elle se réserve le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable:

- a) s'il est établi que l'enfant n'est pas né de ceux qui l'ont légitimé;
- b) si la loi suisse ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur le territoire suisse;
- c) si la loi suisse ne reconnaît pas la validité du mariage d'un ressortissant suisse.

ERNST GOTZ

Pour la République Turque :

ADILE AYDA

A N N E X E

Avis prévu par l'article 7 de la Convention sur la légitimation par mariage signée à
le

Mitteilung nach Artikel 7 des Übereinkommens über die Legitimation durch nachfolgende Ehe, geschlossen
in am

Γνωστοποίησις προβλεπομένη ύπό του άρθρου 7 της συμβάσεως ἐπί της νομιμοποίησεως διά γάμου ύπογραφεσης
εἰς τήν

Comunicazione prevista dall'articolo 7 della Convenzione sulla legittimazione per susseguente matrimonio fir-
mata a il

Kennisgeving ingevolge artikel 7 van de overeenkomst inzake wetting door huwelijk getekend te
..... op

..... tarihinde da
imzalanmış evlenme ile nesep düzeltmesi hakkında ki sözleşmenin 7 nci da maddesiyle öngörülen bildirim.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I. Renseignements concernant les parents de l'enfant

Angaben über die Eltern des Kindes

Πληροφορίαι ἀφορῶσαι εἰς τοὺς γονεῖς τοῦ τέκνου

Notizie sui genitori

Gegevens betreffende de ouders van het kind

Çocugun ana babasi ile ilgili bilgiler

1. Lieu et date du mariage

Ort und Tag der Eheschliessung

Τόπος κατ' χρονολογία τοῦ γάμου

Luogo e data del matrimonio

Plaats en datum van het huwelijk

Evlenme yeri ve tarihi

Père	Mère (*)
Vater	Mutter
Πατήρ	Μήτηρ
Padre	Madre
Vader	Moeder
Baba	Ana

2. Nom de famille

Familienname

'Επώνυμον

Cognome

Familienaam

Soyadi

3. Prénoms

Vornamen

'Όνοματα

Nome

Voornamen

Adi

(*) Nom de jeune fille

Mädchenname

Πατρικὸν Επώνυμον αὐτῆς

Cognome da ragazza

Meisjesnaam

Kızlık soyadı

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Nationalité Staatsangehörigkeit Ιθαγένεια Cittadinanza Nationaliteit Vatandaşlığı		(**)
5. Eventuellement lieu et date du précédent mariage Gegebenenfalls Ort und Tag der vorhergehenden Ehe Ένδεχομένως τόπος και χρονολογία προηγουμένου γάμου Eventualmente luogo e data del precedente matrimonio Eventueel plaats en datum van het vorige huwelijk Muhtemel önceki evlenmenin yeri ve tarihi		

(**) avant le mariage
 vor der Eheschliessung
 Πρό τοῦ γάμου
 prima del matrimonio
 voor het huwelijk
 evlenmeden önce

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p>6. Lieu et date de dissolution de ce précédent mariage par:</p> <p>décès divorce annulation</p> <p>Ort und Tag der Auflösung der vorhergehenden Ehe durch:</p> <p>Tod Scheidung (Aufhebung) Nichtigerklärung</p> <p>Τόπος και χρονολογία λύσεως του προηγουμένου τούτου γάμου διά:</p> <p>Θνάτου διαζυγίου ἀκυρώσεως</p> <p>Luogo e data di scioglimento di tale precedente matrimonio per:</p> <p>decesso divorzio annullamento</p> <p>Plaats en datum van ontbinding van dat vorige huwelijk door:</p> <p>overlijden echtscheiding nietigverklaring</p> <p>Bu önceki evlenmenin zevâl tarihi ve yeri:</p> <p>Ölümle Boşanma ile Fesih ve iptalle</p>		
---	--	--

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

II. Renseignements concernant l'enfant

Angaben über das Kind

Πληροφορίαις αφορῶσαι εἰς τὸ τέκνον

Notizie sul figlio

Gegevens betreffende het kind

Çocuga ait bilgiler

7. Nom de famille

(*)

Familienname

'Επώνυμου

Cognome

Familienaam

Soyadi

8. Prénoms

Vornamen

'Όνόματα

Nome

Voornamen

Adi

9. Lieu et date de naissance

Geburtsort und -tag

Τόπος καὶ χρονολογία γεννήσεως

Luogo e data di nascita

Plaats en datum van geboorte

Dogum yeri ve tarihi

(*) avant le mariage des parents

vor der Eheschliessung der Eltern

Προ τοῦ γάμου τῶν γονέων

prima del matrimonio dei genitori

voor het huwelijk van de ouders

ana, babanın evlenmesinden önce

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10. Nationalité

Staatsangehörigkeit

'Ιθαγένεια

Cittadinanza

Nationaliteit

Vatandaşlığı

Père	Mère
Vater	Mutter
Πατήρ	Μήτηρ
Padre	Madre
Vader	Moeder
Baba	Ana

11. Lieu et date de la reconnaissance (**)

Ort und Tag der Anerkennung

Τόπος και χρονολογία της αναγνωρίσεως

Luogo e data del riconoscimento da parte di

Plaats en datum van de erkenning

Tanimaya yeri ve tarihi

(**) s'il y a lieu

zutreffendenfalls

'Εάν έλαβε χώραν

se del caso

eventueel

muhtemel

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

III. Renseignements concernant la légitimation constatée après mariage par décision judiciaire (*)
 Angaben über die nach der Eheschliessung durch gerichtliche Entscheidung festgestellte Legitimation
 Πληροφορίαι ἀφορῶσαι εἰς τὴν νομιμοποίησιν τὴν βεβαίου, μένην μετά τὸν γάμου διὰ δικαστικῆς ἀποφάσεως
 Notizie sulla legittimazione dichiarata dopo il matrimonio da una decisione giudiziale
 Gegevens betreffende de wettiging vastgesteld na het huwelijk bij rechterlijke beslissing
 Mahkeme kararı ile evlenmeden sonra sabit olmuş nesep düzeltmesine ait bilgiler

12. Lieu et date de la décision

Ort und Tag der Entscheidung

Τόπος καὶ χρονολογία τῆς ἀποφάσεως

Luogo e data della decisione

Plaats en datum van de beslissing

Kararin yeri ve tarihi

13. Date de la légitimation

(**)

Tag der Legitimation

Χρονολογία τῆς νομιμοποιήσεως

Data della legittimazione

Datum van de wettiging

Nesep düzeltme tarihi

(*) s'il y a lieu

zutreffendenfalls

'Εάν ̄λαβε χώραν

se del caso

eventueel

gerekiyorsa

(**) lorsque cette date n'est pas celle du mariage

falls dieser Tag nicht der Tag der Eheschliessung ist

"Οπαν ̄χρονολογία δέν είναι ̄ τοῦ γάμου

qualora tale data non sia quella del matrimonio

indien deze datum niet met de datum van het huwelijk samenvalt

eger bu tarih evlenme tarihi degilse

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IV. 14. Observations

Bemerkungen

Παρατηρήσεις

Osservazioni

Opmerkingen

Düşünceler

Lieu	Date	Sceau	Signature
Ort	Datum	Stempel	Unterschrift
Tόπος	Χρονολογία	Σφραγίς	Υπογραφή
Luogo	Data	Timbro	Firma
Plaats	Datum	Zegel	Handtekening
Yeri	Tarihi	Mühür	İmza

Nombre de pièces justificatives annexées

Anzahl der beigeschlossenen Belege

Αριθμός τῶν συνημμένων δικαιολογητικῶν ἔγγραφων

Numero dei documenti giustificativi allegati

Aantal bijgevoegde bewijsstukken

Eklerin sayisi

(acte de mariage; documents de reconnaissance; document de légitimation etc.)

(Heiratsurkunde; Anerkennungsurkunden; Legitimationsurkunde usw.)

(πρᾶξις γάμου· ἔγγραφα ἀναγνωρίσεως· ἔγγραφον νομιμοποίησεως κ.τ.λ.)

(Atto di matrimonio; documenti di riconoscimento; documento di legittimazione etc.)

(huwelijksakte; bewijs van de erkenning; bewijs van de wettiging enz.)

(evlenme, tanima, nesep düzeltmesi belgeleri, varsa diger belgeler)

Les renseignements sont écrits en caractères latins, les dates en chiffres arabes, les mois sont représentés par un chiffre d'après leur rang dans l'année.

Die Angaben werden in lateinischen Buchstaben und die Daten in arabischen Zahlen geschrieben; die Monate werden durch eine Zahl gemäss ihrer Stellung im Jahre bezeichnet.

Αἱ πληροφορίαι γράφονται μὲν λατινικούς χαρακτῆρας, αἱ χρονολογίαι μὲν ἀραβικούς, οἱ μῆνες παρίστανται δι' ἀριθμοθ κατὰ τὴν σειράν των ἐντός τοῦ ἔτους.

Le notizie sono scritte in caratteri latini, le date in cifre arabe, i mesi sono indicati con un numero secondo la loro progressione nell'anno.

De tekst te stellen in Latijnse letters, de data in Arabische cijfers; de maanden worden aangeduid door een cijfer naar haar plaats in het jaar.

Bilgiler latin harfleri, tarihler arap harfleriyle, aylar yıl içindeki sıralarına göre rakamla yazılırlar.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese qui sopra riportato.*

CONVENZIONE SULLA LEGITTIMAZIONE PER MATRIMONIO

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione internazionale di stato civile, desiderosi di favorire, con l'adozione di norme uniformi, la legislazione dei figli naturali nonché il riconoscimento e la pubblicità delle legittimazioni avvenute all'estero, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO PRIMO

Articolo 1

Se, secondo le disposizioni di diritto interno della legislazione nazionale del padre o della madre, il matrimonio di questi ultimi ha come conseguenza la legittimazione di un figlio naturale, tale legittimazione è valida negli Stati contraenti.

Tale regola si applica sia alle legittimazioni derivanti dalla celebrazione del matrimonio che a quelle dichiarate successivamente da una decisione giudiziale.

Articolo 2

Tuttavia, al momento della firma o della notifica previste dall'articolo 11 o dell'adesione, ciascuno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di non considerare valida la legittimazione:

- a) se viene stabilito che il bambino non è nato da coloro che lo hanno legittimato;
- b) se la sua legge non riconosce la validità del matrimonio celebrato sul suo territorio;
- c) se la sua legge non riconosce la validità del matrimonio del suo cittadino;
- d) o se il figlio nato da uno dei suoi cittadini è adulterino nei riguardi di quest'ultimo.

Tale diritto non potrà essere esercitato nel caso in cui la legislazione interna di questo Stato non vietи una tale legittimazione.

Articolo 3

La validità di una legittimazione conforme alle disposizioni di diritto interno della legislazione nazionale del padre o della madre non può essere negata, anche ai fini dell'ordine pubblico, in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 2.

Articolo 4

Le decisioni relative alle controversie dovute all'applicazione dell'articolo 2 possono essere fatte valere soltanto nel territorio dello Stato contraente che le ha emesse.

Articolo 5

Le disposizioni di cui sopra si possono applicare nei confronti di tutti gli Stati, anche non contraenti. Tali disposizioni non ostacolano l'applicazione delle eventuali norme più favorevoli alla legittimazione in vigore negli Stati contraenti.

Articolo 6

Se l'atto di nascita del figlio è stato redatto o trascritto dall'ufficiale di stato civile di uno degli Stati contraenti, tale ufficiale menziona la legittimazione nei suoi registri dopo aver verificato, di persona o tramite l'autorità da cui dipende, che sono soddisfatte le condizioni previste dalla presente Convenzione.

Tale iscrizione non può essere subordinata ad alcuna preliminare procedura giudiziaria di riconoscimento. La stessa regola vale anche se si tratta di una legittimazione dichiarata dopo il matrimonio da una decisione giudiziale.

TITOLO II**Articolo 7**

Se un matrimonio è stato celebrato in uno degli Stati contraenti e i coniugi hanno dichiarato di avere uno o più figli nati dalla loro unione il cui atto di nascita è stato redatto o trascritto nel territorio di un altro Stato contraente, l'ufficiale di stato civile del luogo del matrimonio, o qualunque altra autorità competente, invia direttamente, o per via diplomatica, all'ufficiale di stato civile del luogo in cui l'atto di nascita è stato redatto o trascritto, una comunicazione per la menzione della legittimazione che potrebbe risultare da tale matrimonio. A tale comunicazione saranno allegati i documenti giustificativi di cui dispone. Quando la legittimazione è stata dichiarata dopo il matrimonio da una decisione giudiziale, la comunicazione viene trasmessa all'attenzione del Pubblico Ministero o di qualunque altra autorità pubblica competente.

Le comunicazioni sono redatte secondo un modulo in diverse lingue il cui modello è allegato alla presente Convenzione. Sia queste comunicazioni che i documenti allegati sono esenti da legalizzazione nei rispettivi territori degli Stati contraenti.

Articolo 8

Gli estratti dell'atto di nascita di un figlio legittimato devono essere redatti come se si trattasse di un figlio legittimo, senza fare apparire la legittimazione.

Articolo 9

L'applicazione del presente titolo non è limitata ai cittadini degli Stati contraenti.

TITOLO III**Articolo 10**

Ai sensi della presente Convenzione, per legislazione nazionale di una persona si intende la legge dello Stato di cui è cittadino o, se si tratta di un profugo o di un apolide, la legislazione che regola il suo statuto personale.

Per l'applicazione della presente Convenzione sono assimilati ai cittadini di uno Stato i profughi e gli apolidi il cui statuto personale è regolato dalla legislazione di detto Stato.

Articolo 11

Gli Stati contraenti notificheranno al Consiglio federale svizzero l'avvenuto adempimento delle procedure richieste dalla loro Costituzione per rendere applicabile nel loro territorio la presente Convenzione.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà agli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile qualunque notifica ai sensi del precedente comma.

Articolo 12

La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito della seconda notifica e da quel momento avrà effetto tra i due Stati che hanno adempiuto a questa formalità.

Per gli Stati contraenti che adempiranno successivamente le formalità previste al precedente articolo, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito della loro notifica.

Articolo 13

Ciascuno Stato potrà dichiarare al momento della firma, della notifica o dell'adesione, che non s'impegna ad applicare le disposizioni del Titolo primo della presente Convenzione.

Qualunque Stato che abbia fatto una dichiarazione in conformità con le disposizioni del primo comma del presente articolo, potrà in seguito dichiarare, in qualunque momento, mediante notifica inviata al Consiglio federale svizzero, che s'impegna anche ad applicare le disposizioni del Titolo primo della presente Convenzione.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà tale notifica a tutti gli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale dello stato civile.

La dichiarazione prevista dal secondo comma del presente articolo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto detta notifica.

Articolo 14

Le riserve previste dall'articolo 2 possono essere ritirate tutte o in parte in qualunque momento. Il ritiro sarà notificato al Consiglio federale svizzero.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà agli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile tutte le notifiche ai sensi del precedente comma.

Articolo 15

La presente Convenzione viene applicata di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ciascuno Stato contraente.

Ciascuno Stato potrà, al momento della firma, della notifica, dell'adesione o successivamente, dichiarare con notifica inviata al Consiglio federale svizzero che le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili a uno o più dei suoi territori extra-metropolitani degli Stati o dei territori di cui ha la responsabilità internazionale. Il Consiglio federale svizzero comunicherà quest'ultima notifica a tutti gli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel o nei territori designati nella notifica sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto detta notifica.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli Stati che abbiano fatto una dichiarazione, in conformità con le disposizioni del secondo comma del presente articolo, potranno in seguito dichiarare, in qualunque momento, mediante notifica inviata al Consiglio federale svizzero, che la presente Convenzione cesserà di essere applicabile a uno o più Stati o territori designati nella dichiarazione.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà la nuova notifica a tutti gli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile.

La Convenzione cesserà di essere applicabile a detto territorio sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto detta notifica.

Articolo 16

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa o della Commissione internazionale di stato civile potranno aderire alla presente Convenzione. L'atto di adesione sarà depositato presso il Consiglio federale svizzero. Quest'ultimo comunicherà agli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile qualunque deposito di atto di adesione. La Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che vi aderisce, trenta giorni dopo la data del deposito dell'atto di adesione.

Il deposito dell'atto di adesione potrà aver luogo soltanto dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 17

La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limiti di durata.

Ciascuno Stato contraente avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualunque momento mediante una notifica scritta inviata al Consiglio federale svizzero, che ne informerà gli altri Stati contraenti e il Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile.

Questa facoltà di denuncia non potrà essere esercitata prima della scadenza del termine di un anno dalla notifica prevista dall'articolo 11 o dall'adesione.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto la notifica prevista dal primo comma del presente articolo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Roma, il 10 settembre 1970, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio federale svizzero e di cui una copia autenticata sarà trasmessa per via diplomatica a ciascuno Stato contraente e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile.

Per la Repubblica Federale di Germania :

La Repubblica Federale di Germania dichiara, ai sensi dell'articolo 2, comma a) e b), di riservarsi il diritto di non considerare valida la legittimazione:

- a) se è stabilito che il figlio non è nato da coloro che lo hanno legittimato, ma soltanto nel caso in cui la mancanza di filiazione è dichiarata o da una decisione giudiziale tedesca, o da una decisione giudiziale straniera suscettibile di essere riconosciuta in Germania;
- b) se, secondo la legge tedesca, il matrimonio del cittadino tedesco è inesistente.

MURAD FERID

Per la Repubblica d'Austria :

La Repubblica d'Austria dichiara ai sensi dell'articolo 2 — salvo ulteriori ed eventuali riserve al momento della notifica prevista dall'articolo 11 — di riservarsi il diritto di non ritenere valida la legittimazione se è stabilito che il figlio non è nato da coloro che lo hanno legittimato.

FRITZ SCHWIND

Per il Regno del Belgio :

FRANÇOIS XAVIER VAN DER STRATEN WAILLET

Per la Repubblica Francese :

GUY DELTEL

Per il Regno di Grecia :

Il Regno di Grecia dichiara, ai sensi dell'articolo 2, che si riserva il diritto di non ritenere valida la legittimazione:

- a) se è stabilito che il figlio non è nato da coloro che lo hanno legittimato;
- b) se la legge greca non riconosce la validità del matrimonio celebrato sul territorio greco;
- c) se la legge greca non riconosce la validità del matrimonio celebrato da un cittadino greco.

ELLI KRISPI-NIKOLETOPOULOU

Per la Repubblica Italiana :

La Repubblica Italiana dichiara, ai sensi dell'articolo 13, di non impegnarsi ad applicare le disposizioni del Titolo primo della presente Convenzione.

UGO CALDARERA

Per il Granducato di Lussemburgo :

Il Granducato di Lussemburgo dichiara, ai sensi dell'articolo 13, di non impegnarsi ad applicare le disposizioni del Titolo primo della presente Convenzione.

HENRI DELVAUX

Per il Regno dei Paesi Bassi :

Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, i termini « Territorio metropolitano » e « Territorio extra-metropolitano », usati nel testo della Convenzione, significano, vista l'ugualanza esistente dal punto di vista del diritto pubblico, tra i Paesi Bassi, il Surinam e le Antille Olandesi, « Territorio europeo » e « Territorio non europeo ».

K. M. J. VAN SASSE VAN YSEL

Per la Confederazione Svizzera:

La Confederazione Svizzera dichiara, in applicazione dell'articolo 2, di riservarsi il diritto di non considerare valida la legittimazione:

- a) se è stabilito che il figlio non è nato da coloro che l'hanno legittimato;
- b) se la legge svizzera non riconosce la validità del matrimonio celebrato sul territorio svizzero;
- c) se la legge svizzera non riconosce la validità del matrimonio di un cittadino svizzero.

ERNST GÖTZ

Per la Repubblica Turca:

ADILE AYDA

(*Segue modello di formulario plurilingue per le comunicazioni di cui all'articolo 7 della Convenzione.*)